



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile

Determinazione n. 198 del 31/05/2016

Oggetto: ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 107 DEL 27/05/2016. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE DI "REALIZZAZIONE DI UNA MOBILITÀ INTERMODALE, SOSTENIBILE, ALTERNATIVA PER UNA NUOVA MODALITÀ DI ACCESSO AL PIANO DELL'AREMOGNA E ALL'INTERO COMPENSORIO TURISTICO". IMPORTO GENERALE € 22.895.883,45. STIPULA CONTRATTO PER ROGITO NOTARILE. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Frabotta Elio

Oggetto: Esecuzione deliberazione di G.C. n. 107 del 27/05/2016. Concessione per la progettazione esecutiva. Realizzazione e gestione delle opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico". Importo generale € 22.895.883,45. Stipula contratto per rogito notarile. Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
(ll.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui a sottoscritto è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore IV (ll.pp., patrimonio e protezione civile) ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la determinazione n. 313 del 07/09/2015 con cui è stata indetta, ai sensi degli artt. 55 ed 83 del D.Lgs. n. 163/2006 la gara d'appalto per l'affidamento in concessione delle opere di "Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico" il cui importo generale ammonta ad € 22.895.883,45 e si è proceduto, contestualmente, alla approvazione degli atti di gara;

RILEVATO che il punto 3) della predetta determinazione recita testualmente:

Di dare atto che il presente provvedimento costituisce ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "determinazione a contrattare" significando che:

- *il contratto ha ad oggetto la concessione delle opere in oggetto come da progetto definitivo approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 185/2015;*
- *il contratto sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa con il rogito del Segretario Comunale;*
- *le clausole essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nel progetto definitivo e saranno integrate con l'offerta formulata dall'aggiudicatario;*

DATO ATTO che, come da determinazione n. 127 del 05/04/2016, a seguito dell'esperimento della gara d'appalto di cui sopra, la concessione è stata definitivamente aggiudicata all'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita dalle imprese Leitner S.p.a. (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), Toninelli Pietro S.r.l. (mandate) con sede in Castione della Bresiana (BS) e Tames s.a.p.a. (mandante) con sede legale in Roma;

VISTA la deliberazione n. 107 del 27/06/2016 con cui la Giunta Comunale ha stabilito, su richiesta dell'aggiudicatario, di procedere alla stipula del contratto d'appalto mediante atto per rogito del notaio Altiero di Roccaraso (AQ), in luogo del previsto rogito del Segretario Comunale come da richiamato punto 3) della determinazione n. 313/2015;

RITENUTO provvedere in merito e stabilire di procedere, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. – del - -, alla stipula del contratto di concessione mediante atto notarile come da schema che si allega alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

VISTI il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 107 del 27/05/2016 e provvedere alla stipula del contratto di concessione per la "Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione delle opere di Realizzazione di una mobilità intermodale, sostenibile, alternativa per una nuova modalità di accesso al piano dell'Aremogna e all'intero comprensorio turistico" mediante rogito notarile presso lo studio Altiero di Roccaraso (AQ).

Di stabilire che al punto 3) della determinazione n. 313 del 07/09/2015 il capoverso "il contratto sarà stipulato in forma pubblico – amministrativa con il rogito del Segretario Comunale" è sostituito da "il contratto sarà stipulato in forma pubblica con rogito notarile";

Di dare atto che le spese di rogito sono ad esclusivo carico della concessionaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

CONTRATTO DI APPALTO

disciplinante la concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione di due cabinovie ad ammortamento automatico destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino sciistico "Alto Sangro - Piano dell'Aremogna", nonché la progettazione esecutiva, la costruzione e la manutenzione di una rete di percorsi ciclopedonali nell'ambito dello stesso bacino sciistico.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno duemilasedici, in Roccaraso e nel mio studio.

Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente in Roccaraso con studio al Largo San Rocco n.3,

SI COSTITUISCONO

-- il **COMUNE DI CASTEL DI SANGRO**, con sede ivi alla Piazza Patini, codice fiscale 82000330660, in persona di Frabotta Elio, nato a San Miguel (Argentina) il 21 aprile 1959, domiciliato per la carica ove sopra, nella sua espressa qualità di Responsabile del Settore IV - Lavori pubblici e Patrimonio e di legale rappresentante a questo atto autorizzato in virtù del Decreto Sindacale n.28/4-1 del primo agosto 2015 con le mansioni di cui agli artt.107 e 109 del D.Lgs n.267/2000 e della Delibera della Giunta Comunale in data 27 maggio 2016 n.107;

--la Società "**LEITNER S.P.A.**", con sede in Vipiteno (BZ), Via Brennero n.34, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Bolzano con il numero d'iscrizione e codice fiscale 00123790214, numero REA BZ-58981, capitale sociale Euro 7.300.000,00, interamente versato, in persona del procuratore speciale Pilotti Giorgio, nato a Bolzano (BZ) il 6 aprile 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto autorizzato in virtù dei poteri al medesimo conferiti con procura speciale a rogito del Notaio Crepaz Walter di Bolzano in data 11 giugno 2010, rep.n.27593 (reg.ta a Bolzano il 17 giugno 2010 al n.8026, Serie 1T), regolarmente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 24.6.2010 al prot.n.16528;

quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita tra detta Società (mandataria) e le Società: -"TAMES S.A.P.A. DI A.CITRINITI E A. SALVATI", con sede in Roma (RM), Via Antonio Bertoloni n.44, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con il numero d'iscrizione e codice fiscale 13127851007, numero REA RM-1426086 (mandante);

-"TONINELLI PIETRO S.R.L.", con sede in Castione della Presolana (BG), Via Agro n.29/A, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo con il numero d'iscrizione e codice fiscale 01631310164, numero REA BG-224193 (mandante);

giusta atto pubblico notarile per Notaio Calissoni Giorgio Mario di Roma in data 16 febbraio 2016, rep.n.16.756 (reg.to a Roma 4 il 24 febbraio 2016 al n.1960, Serie 1T).

Delle identità personali, qualifiche e poteri dei costituiti io Notaio sono certo.

PREMESSO:

a) che con delibera di G.C. n.185 del primo settembre 2015 il Comune di Castel di Sangro approvò il progetto definitivo avente ad oggetto i seguenti due interventi:

1) realizzazione di due cabinovie ad ammortamento automatico destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino sciistico "Alto Sangro - Piano dell'Aremogna", per l'importo complessivo di Euro 17.694.906,10 (diciassette milioni seicentonovantaquattromila novecentosei/10, IVA esclusa, di cui Euro 474.694,47 (quattrocentosettantaquattromila seicentonovantaquattro/47) per oneri relativi alla sicurezza;

2) realizzazione di una rete di percorsi ciclopedonali nell'ambito dello stesso bacino sciistico, per l'importo complessivo di Euro 1.871.756,92 (un milione ottocentosettantunomila settecentocinquantasei/92), IVA esclusa, di cui Euro 56.152,71 (cinquantaseimila centocinquantadue/71) per oneri relativi alla sicurezza;

b) che con la stessa delibera di G.C. n. 185 del 01/09/2015 2015, il Comune, considerato che l'intervento indicato al precedente punto a/1 è passibile, una volta realizzato, di gestione funzionale ed economica, ne ha disposto l'affidamento in concessione di costruzione e gestione ai sensi dell'art. 142 e ss. del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, approvando il Piano Economico Finanziario di massima;

c) che, con determinazione n.313 del 7/9/2015, adottata anche ai sensi e per gli effetti dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000, è stata indetta la gara di appalto per l'affidamento della concessione in oggetto e sono stati approvati gli atti di gara (bando di gara, disciplinare di gara e lo schema di convenzione relativi;

d) che quanto all'opera di cui al precedente punto a/2 – non passibile, come la prima, di gestione funzionale ed economica – la precitata delibera di G.C. n.185 del primo settembre 2015 ha stabilito l'obbligo a carico del Concessionario di realizzarla a sue cure e spese, di assumerne gli oneri di manutenzione per l'intera durata della concessione, e di riconsegnarla, una volta ultimata e collaudata, nella piena disponibilità e proprietà del Comune;

e) che, a seguito di gara pubblica esperita dal Comune con procedura aperta, è risultata aggiudicataria definitiva della concessione – giusta determinazione in data 5.4.2016, n.127 del competente Dirigente comunale – l'impresa/ATI Leitner S.p.a. (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), Toninelli Pietro S.r.l. (mandate) con sede in Castione della Bresiana (BS) e Tames s.a.p.a. (mandante) con sede legale in Roma;

f) che al fine di assicurare il necessario equilibrio economico-finanziario tra costi e ricavi della concessione, il Comune ha disposto di assumere a proprio carico parte della spesa occorrente mediante la corresponsione al Concessionario della somma di Euro 17.131.080,00 (diciassette milioni centotrentunomila ottanta/00) pari all'importo del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo per la realizzazione delle opere a valere sui fondi PAR FAS 2007-2013 – Obiettivo operativo III.2.1;

g) che su tale importo di Euro 17.131.080,00 (diciassette milioni centotrentunomila ottanta/00) il Concessionario ha offerto in sede di gara il ribasso del 0,01%, per cui il contributo a carico del Comune si riduce di Euro 1.713,11 (millesettecentotredici virgola undici);

h) che con la stipula della presente convenzione le parti provvedono pertanto a disciplinare, sotto il profilo contrattuale, il rapporto di concessione instauratosi tra di loro;

tutto ciò premesso, le parti sopra indicate convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - VALORE DELLA PREMessa.

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

ART. 2- ALLEGATI.

Fanno altresì parte integrante ed essenziale della presente convenzione i seguenti allegati, anche se non materialmente allegati ma depositati agli atti della procedura:

Allegato "1": Progetto definitivo delle opere elaborato dal Concedente;

Allegato "2": Piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione predisposto dal Concessionario;

Allegato "3": Cronoprogramma contrattuale di esecuzione dei lavori proposto dal Concessionario.

Ancorché non materialmente allegati, della presente convenzione fanno infine parte integrante ed essenziale, se non modificati, tutti gli atti posti a base del procedimento di gara.

ART.3 – AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO.

Il Comune di Castel di Sangro affida in concessione all'impresa/ATI "Leitner S.p.a." (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), "Toninelli Pietro S.r.l." (mandante) con sede in Castione della Bresiana (BS) e "Tames s.a.p.a." (mandante) con sede legale in Roma, che accetta, la concessione avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione di due cabinovie ad ammortamento automatico destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino sciistico "Alto Sangro-Piano dell'Aremogna", nonché la progettazione, la costruzione e la manutenzione di una rete di percorsi ciclopedonali nell'ambito dello stesso bacino sciistico.

L'affidamento viene effettuato ai sensi dell'art. 142 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e alle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Sulla base del progetto definitivo integrato con le varianti proposte in sede di gara dal Concessionario e approvato dal Concedente, gli importi delle opere da realizzare risultano così determinati:

- cabinovie: Euro 17.694.906,10 (diciassette milioni seicentonovantaquattromila novecentosei/10), oltre IVA, di cui Euro 474.694,47 (quattrocentosettantaquattromila seicentonovantaquattro/47 per oneri relativi alla sicurezza;

- rete di percorsi ciclopedonali: Euro 1.871.756,92 (un milione ottocentosettantunomila settecentocinquante/92), oltre IVA, di cui Euro 56.152,71 (cinquantaseimila centocinquante/71) per oneri relativi alla sicurezza.

In particolare, il Comune affida in concessione all'impresa /ATI Leitner S.p.a. (capogruppo) avente sede in Vipiteno (BZ), Toninelli Pietro S.r.l. (mandate) con sede in Castione della Bresiana (BS) e Tames s.a.p.a. (mandante) con sede legale in Roma, che accetta senza porre alcuna condizione:

a) la realizzazione, sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, delle due opere in argomento in conformità al progetto esecutivo che sarà approvato dal Concedente;

b) la gestione e lo sfruttamento economico delle due cabinovie per l'intera durata della concessione.

Quale controprestazione di tutti gli oneri, spese, prestazioni, ecc... che la presente convenzione pone a suo carico, il Concessionario, per l'intera durata dell'appalto, avrà pertanto diritto, facendone propri i proventi, alla gestione funzionale ed economica delle due cabinovie, nonché di ogni altra opera prevista dal relativo progetto esecutivo dalla quale possa ricavare – a seguito di attività ed iniziative di qualsiasi natura da lui poste in essere (commerciali, sportive, culturali, pubblicitarie, ecc..) – una utilità economica.

ART.4 – DURATA DELLA CONCESSIONE.

La durata della concessione è stabilita in anni 40 (quaranta) decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione e avrà pertanto termine il

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito, salvo che il rinnovo non sia consentito da disposizioni normative vigenti all'atto della scadenza della concessione.

Al termine della concessione le cabinovie e le loro pertinenze – previa redazione in contraddittorio di apposito verbale – dovranno essere consegnate al Concedente in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità.

Scaduto il periodo di concessione ed acquisita gratuitamente al proprio patrimonio le cabinovie e le loro pertinenze, il Concedente ha facoltà di farle gestire al Concessionario per una durata ulteriore da convenire, subordinando tale gestione al pagamento in suo favore di un canone annuale.

Quanto alle tariffe da praticare all'utenza, il Concessionario si obbliga ad aderire al titolo unico di viaggio (skipass) applicato nel comprensorio sciistico "Alto Sangro- Altopiano delle Cinque Miglia".

ART.5 – ASSUNZIONE DEL COSTO DELLE OPERE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO E CONSEGUENTI ONERI A SUO CARICO.

Le due opere dovranno essere realizzate a completa cura e a totale spesa del Concessionario e in base alle previsioni del progetto esecutivo approvato dal Concedente. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione e dai relativi allegati, al fine di

dare le opere compiute secondo le previsioni del progetto esecutivo e pienamente rispondenti all'uso cui esse sono destinate e alle regole dell'arte.

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare le disposizioni dettate dalla normativa nazionale e regionale dei lavori pubblici.

Conformemente alla verifica effettuata dal Concedente in sede di affidamento della concessione in merito alla congruità del piano economico finanziario apprestato dal Concessionario, quest'ultimo assicura, per l'intera durata della concessione, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e l'assunzione degli oneri e spese da esso derivanti che, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, concernono:

- diritti, compensi ed ogni altro emolumento che debba essere corrisposto a proprietari di marchi, licenze, brevetti ed invenzioni utilizzati per la progettazione delle opere, per la loro realizzazione e/o per la loro gestione e/o manutenzione;
- oneri relativi alla direzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori il Concessionario è tenuto a comunicare il nominativo o i nominativi dei soggetti incaricati della direzione dei lavori che dovranno essere in possesso di adeguate competenze professionali. Il Concedente potrà nel corso dell'esecuzione dei lavori richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo;
- oneri relativi alla direzione dei lavori;
- oneri relativi al collaudatore statico;
- oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto esecutivo inerenti a tutte le opere da realizzare, agli equipaggiamenti, alle strutture, alle forniture e a tutti gli impianti necessari;
- oneri inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro sia in fase di costruzione che di gestione;
- oneri connessi alla conduzione e gestione dell'attività da svolgere per lo sfruttamento economico delle due cabinovie e relative pertinenze;
- oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle due opere oggetto della concessione;
- oneri connessi all'organizzazione ed al mantenimento di un servizio di pronto intervento in caso di guasto e di soccorso con l'ausilio delle forze dell'ordine;
- oneri connessi alla eventuale bonifica delle aree interessate da ordigni bellici;
- oneri connessi alla rimozione di sottoservizi interferenti con la realizzazione dei lavori;
- oneri connessi al rinvenimento di eventuali reperti archeologici;
- oneri connessi all'adozione delle misure più idonee a disciplinare la circolazione veicolare interferente con l'esecuzione dei lavori;
- oneri connessi alla stipulazione della presente convenzione.

Il Concessionario assume a suo carico ogni rischio di carattere economico conseguente a difficoltà relative alla fase di esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico delle due cabinovie, salvo quanto convenuto al successivo art. 24.

Le parti convengono che il deposito cauzionale/versamento delle somme a carico del concessionario in favore del concedente verrà regolato con determina del Responsabile del Servizio.

Si richiama a tal proposito quanto indicato al punto 2.10 del disciplinare di gara.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO CONCERNENTI LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

6.1- Acquisizione delle aree su cui realizzare l'opera.

È obbligo del Concedente mettere gratuitamente a disposizione del Concessionario tutte le aree necessarie alla realizzazione delle opere e delle relative pertinenze.

L'immissione del Concedente nel possesso di tali aree sarà effettuata in sede di consegna dei lavori; immissione che potrà avvenire anche parzialmente, purché non comporti remore o impedimenti significativi ai tempi di esecuzione stabiliti nel cronoprogramma contrattuale.

6.2. Approvazione progetto esecutivo.

È obbligo del Concedente approvare il progetto esecutivo predisposto dal Concessionario sulla base delle varianti progettuali proposte in sede di gara, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati da parte del Concessionario. Trattandosi di progetto esecutivo procederà all'approvazione il Dirigente competente per il settore.

6.3- Permesso a costruire.

È compito del Concessionario richiedere, ove necessario, alle competenti autorità i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc. – anche mediante eventuale conferenza di servizi - eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle opere e per la gestione delle due cabinovie. Al riguardo il Concedente si renderà parte attiva presso le autorità stesse ai fini del tempestivo rilascio degli atti autorizzativi richiesti. Resta però inteso che il Concedente non sarà responsabile, a nessun titolo, del ritardo o dell'eventuale mancato rilascio, da parte delle competenti autorità, dei provvedimenti autorizzativi loro richiesti dal Concessionario.

6.4- Realizzazione delle opere.

Il Concessionario provvederà ad eseguire le opere a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, nonché della tempistica prevista dal progetto esecutivo e dalla presente convenzione.

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, per il tramite del Responsabile Unico del procedimento di cui al successivo art. 16, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché degli elaborati tecnici, grafici e progettuali approvati dal Concedente. Qualora il Concedente, per il tramite del predetto RUP, dovesse riscontrare nel corso dell'esecuzione dei lavori inadeguatezze realizzative rispetto al progetto esecutivo approvato, detterà al Concessionario le prescrizioni ritenute necessarie, il quale sarà tenuto ad attuarle senza che, per tale fatto, possa pretendere alcunché dal Concedente.

In corso d'opera, il Concedente potrà esercitare tutte le forme di verifica, di controllo e dispositivi che riterrà opportune; in particolare – e a titolo esemplificativo – potrà fare effettuare presso laboratori ufficiali prove sui campioni di materiali provenienti dai lavori (rocce, terre, ecc..) o impiegati per la loro esecuzione (acciai, ferri, ecc..), sulle forniture di qualsiasi genere; potrà ordinare l'effettuazione di carotaggi meccanici e sonici, nonché l'esecuzione di prove di carico; il tutto a spese del Concessionario.

La corretta esecuzione dei lavori sarà altresì verificata dal Concedente attraverso un proprio collaudatore nominato a tal fine in corso d'opera.

6.5- Gestione e sfruttamento economico delle due cabinovie. Al termine della fase realizzativa delle due cabinovie e del loro collaudo positivo, il Concessionario provvederà ad avviare tempestivamente la fase di gestione e sfruttamento economico delle stesse. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, Concessionario ha facoltà di gestire economicamente in via anticipata - previo suo collaudo positivo approvato dal Concedente - una delle due cabinovie e relative pertinenze, purché pienamente funzionale e munita dei necessari permessi.

6.6- Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

Per l'intera durata della concessione, il Concessionario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare sia la corretta ed efficiente funzionalità delle cabinovie e delle loro pertinenze e sia la perfetta agibilità della rete di percorsi ciclopedonali. A tal fine come previsto dal bando di Gara il concessionario è tenuto a versare l'importo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per l'intera durata della concessione con decorrenza dalla data di stipula della stessa.

6.7- Acquisizione delle opere al termine della concessione. Alla scadenza della concessione le due cabinovie ed ogni loro pertinenza, impianti, ecc.. direttamente connessi a quelli oggetto della concessione saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio del Concedente; per quanto riguarda, invece, la rete di percorsi ciclopedonali, le relative opere saranno consegnate al Concedente dopo il loro collaudo positivo.

6.8- Il Concessionario, infine, si impegna alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative emanate ed emanande dallo Stato e dalla Regione Abruzzo che abbiano incidenza sull'attività di costruzione e di gestione delle cabinovie.

ART. 7 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Tutte le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere eseguite nel termine di 255 (duecentocinquantacinque) giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori al Concessionario, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di esecuzione di cui all'allegato n. 3 alla presente convenzione.

L'ultimazione delle opere – previamente comunicata per iscritto dal Concessionario – dovrà risultare da apposita certificazione del Responsabile unico del procedimento formata in contraddittorio con il Concessionario.

ART. 8 – REDAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE.

Il Concessionario è tenuto a redigere e a consegnare al Concedente il progetto esecutivo delle opere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna - salvo che non dipenda da cause non imputabili al Concessionario – sarà applicata a carico dello stesso una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno, che non potrà in ogni caso superare nel suo complesso l'1% (uno per cento) dell'importo della concessione. Il Concedente dovrà approvare il progetto entro 30 (trenta) giorni dalla ricevuta consegna, fatte salve eventuali richieste di integrazione, l'acquisizione di pareri e/o nulla osta degli enti sovraordinati e le attività di verifica e validazione.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI.

Il Concedente si impegna a consegnare i lavori entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo elaborato dal Concessionario. A tal fine il Responsabile Unico del procedimento comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dei lavori; consegna che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dalle parti. Dalla data di tale verbale decorreranno i termini previsti per il compimento delle opere dal cronoprogramma di cui all'allegato 3 al presente atto.

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso – come precisato al successivo art. 10 – che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente.

Ai sensi dell'art. 143, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, il Concessionario dichiara di disporre - o comunque che si munirà tempestivamente - di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi ed altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi.

ART. 10 – PROROGHE E SOSPENSIONI DEI LAVORI.

Su richiesta motivata del Concessionario, il Responsabile unico del procedimento potrà concedere proroghe del termine di esecuzione dei lavori o disporre la sospensione ai sensi di quanto stabilito in materia dagli artt. 158 e 159 del DPR 5 ottobre 2010, n.207.

ART. 11 – VARIANTI PROGETTUALI.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche al progetto esecutivo senza la preventiva autorizzazione del Concedente; autorizzazione che per le modifiche non significative o di non rilevante importanza potrà essere rilasciata direttamente dal Responsabile unico del procedimento, mentre relativamente alle modifiche sostanziali o rilevanti l'autorizzazione spetta al competente organo del Concedente previo parere del Responsabile unico del procedimento.

Il Concedente potrà richiedere al Concessionario, tramite il Responsabile unico del procedimento, la redazione di varianti, miglioramenti o integrazioni agli elaborati di progetto accollandogli le relative spese, sempre che tale richiesta non comporti sostanziali modifiche agli elaborati stessi, nel qual caso le variazioni e gli eventuali effetti sul piano economico dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.

ART.12 – COLLAUDI, PREESERCIZIO E RILASCIO N.O.E.

Subito dopo la consegna dei lavori il Concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, designerà un tecnico (o una commissione di tre membri) incaricato del collaudo in corso d'opera.

I collaudi avranno ad oggetto sia materiali forniti e mezzi d'opera che opere complete, prese singolarmente o a lotti, con riguardo alla loro funzionalità ed utilizzo e verranno effettuati, sulla base della normativa vigente, in corso d'opera.

Per le opere civili verranno eseguiti collaudi statici in corso d'opera dopo l'ultimazione dei lavori.

Per gli impianti ed i veicoli di trasporto verranno effettuati i collaudi di materiali e delle singole apparecchiature in officina o presso laboratori, le prove di funzionamento degli impianti e dei veicoli di trasporto; i collaudi di apertura all'esercizio delle due cabinovie e di immissione in servizio, secondo le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Unitamente alle operazioni di collaudo il Concessionario avvierà la fase di preesercizio non commerciale degli impianti sulla base delle prescrizioni contenute nella progettazione esecutiva e nelle procedure di esercizio. In tale fase verranno

effettuate le opportune operazioni di messa a punto e verifica del buon funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e dei sistemi tecnologici degli impianti e dei veicoli di trasporto.

Il certificato di collaudo delle opere dovrà essere rilasciato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di compimento della fase di preesercizio comunicata dal Concessionario, salvo motivate difficoltà di espletamento delle operazioni di collaudo, nel qual caso troverà applicazione l'art. 224 del DPR 207/10.

Il certificato di collaudo dovrà essere approvato dal Concedente entro 60 (sessanta) giorni dalla sua redazione.

Sono a carico del Concessionario i compensi dovuti al collaudatore o alla commissione di collaudo, le spese per il personale, le attrezzature e gli strumenti occorrenti per eseguire tutto quanto necessario al collaudo.

È compito del Concedente attivare tempestivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché provveda alla nomina della commissione competente per il rilascio del N.O.E. e di quanto previsto dalla L.R. n.24/2005.

ART.13 – PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione dei lavori stabilito dall'art. 7 sarà applicata a carico del Concessionario la penale di Euro 19.759,63 (diciannovemila settecentocinquantanove/63), pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

La penale applicata non potrà in ogni caso superare il 10% dell'importo della concessione.

Si procederà alla disapplicazione totale o parziale della penale qualora il ritardo sia in tutto o in parte non imputabile a colpa del Concessionario.

Il pagamento della eventuale penale sarà effettuato in sede di approvazione del certificato di collaudo delle opere.

ART.14 – ESECUZIONE DEI LAVORI.

14.1.- Ipotesi di Concessionario esecutore dei lavori).

I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dal Concessionario con la propria struttura di impresa, salvo il ricorso al subappalto – se ne ha fatto espressa menzione in sede di gara - ad imprese aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche. Il Concedente si riserva il diritto di verificare il possesso, in capo alle imprese subappaltatrici, di ogni requisito prescritto dalla legge.

Eventuali subappalti dovranno in ogni caso essere autorizzati dal Concedente.

Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario sarà responsabile dei danni e pregiudizi di qualsiasi natura arrecati direttamente o da imprese collegate, appaltatrici e subappaltatrici, da suoi ausiliari e in genere da chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, ai beni esistenti nonché di ogni altro danno e pregiudizio arrecato a persone e/o cose sia nella fase di esecuzione e sia durante la gestione del servizio.

ART.15– ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.

Le parti si danno atto che, contestualmente alla stipula della presente convenzione, il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

a) cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 (mediante fideiussione bancaria o assicurativa) a garanzia dell'esatto adempimento – limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori – di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, nonché dei danni causati da vizi, carenze, imprevisioni, ecc. del progetto esecutivo che si manifestassero nel corso dei lavori. Detta polizza dell'importo di Euro 1.144.709,00 (un milione centoquarantaquattromila settecentonove/00) - pari al 10% dell'ammontare contrattuale, ridotta del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - è stata rilasciata in data 12/04/2016 da Groupama Assicurazioni Spa con polizza n. N173/00A0586414;

b) polizza assicurativa costituita ai sensi dell'art.129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e dell'art. 125, comma 1, del DPR 207/2010, rilasciata in data 21/04/2016 da ZURICH a copertura dei seguenti due ordini di rischi:

- danni di esecuzione per Euro 19.761.348,02 (diciannove milioni settecentosessantunomila trecentoquarantotto/02) (non inferiore all'importo dell'investimento);

- responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un massimo di sinistro di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Le predette due garanzie cesseranno di avere effetto a partire dalla data in cui deve essere emesso il certificato di collaudo dei lavori.

Il Concessionario si impegna altresì a costituire:

c) cauzione – mediante polizza assicurativa o bancaria rinnovabile di anno in anno – di cui all'art. 153, comma 13, terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006, nella misura del 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio, decorrente dal primo anno di gestione dell'opera, a garanzia degli eventuali danni derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera stessa;

d) polizza di assicurazione indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché polizza di assicurazione, di pari durata, per responsabilità civile verso terzi, ai sensi degli artt.129, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e art. 126, comma 2, del DPR 207/2010, decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo e nel rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dal precitato art. 129;

e) polizza di assicurazione – adeguata al valore degli impianti da gestire e relative pertinenze - a copertura dei rischi derivanti da eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosione, furto ed incendio, decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo e di durata pari a quella della concessione.

Tutte le garanzie – prestate e da prestare devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ., la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché la operatività delle garanzie entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La mancata presentazione di ciascuna delle predette cauzioni costituisce grave inadempimento contrattuale.

ART. 16- RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Per il controllo delle fasi relative alla esecuzione e al collaudo dei lavori nonché alla gestione delle cabinovie verrà designato dal Concedente un Responsabile unico del procedimento (RUP), il quale svolgerà – ai sensi del comma 1, lett. r, dell'art. 10 del DPR 207/2010 – le funzioni di vigilanza.

Al Responsabile unico del procedimento competono tutte le attività, le competenze, le prerogative e le responsabilità previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207, e dalla presente convenzione.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà inoltre – sia nella fase di esecuzione dei lavori che in quella di gestione delle cabinovie – a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi a tal fine anche di eventuali collaborazioni specialistiche.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile unico del procedimento nei limiti delle sue prerogative di legge.

Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente avente ad oggetto richieste o fatti e situazioni concernenti la fase di esecuzione dei lavori e quella di gestione, deve essere indirizzata al Responsabile unico del procedimento che ne assicurerà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti.

ART 17– PREZZO A CARICO DEL CONCEDENTE – CONTABILITA'.

1. Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori è costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Tuttavia al fine assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa, è stabilito in suo favore un prezzo di Euro 17.129.366,89 (diciassette milioni centoventinovemila trecentosessantasei/89), compreso IVA, a carico del Concedente, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara dal Concessionario. Detta somma, al netto degli importi oggetto di gestione diretta da parte del concessionario (fondo incentivante ex artt.92 e 93 D.Lgs. n.163/2006; spese di espletamento gara: pubblicità, versamento Anac, commissioni giudicatrice, ecc.; spese per la validazione e verifica dei progetti, collaudatore tecnico amministrativo, acquisizione aree) sarà erogata a favore del Concessionario nel seguente modo:

a) il 10% (dieci per cento) entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori previa erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo;

b) la residua parte del corrispettivo fino alla concorrenza del 90% (novanta per cento) sarà erogata al Concessionario con cadenza mensile sulla base di stati di avanzamento dei lavori emessi dal direttore dei lavori del Concessionario ed asseverato dal Responsabile del procedimento mediante il rilascio, nei successivi 30 (trenta) giorni, dei relativi certificati di pagamento e previa erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo;

c) il saldo del 10% (dieci per cento), sarà corrisposto entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo tecnico amministrativo delle opere da parte del Concedente e previa erogazione delle somme da parte della Regione Abruzzo.

2. Il corrispettivo è stabilito a corpo, sulla base della contabilizzazione effettuata conformemente a quanto prescritto dagli artt. 178 e ss. del DPR 207 del 2010 relativa alle aliquote delle singole opere di cui alla tabella allegata al progetto esecutivo. Verranno pertanto registrati in maniera percentuale gli avanzamenti delle opere a corpo in rapporto alle predette tabelle mediante la quota percentuale dell'aliquota relativa alle singole opere.

3. In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a corpo, viene riportata distintamente in contabilità.

4. L'importo degli oneri di sicurezza verrà contabilizzato per ogni stato di avanzamento con una percentuale ottenuta attraverso il rapporto tra il totale degli oneri per la sicurezza contrattualmente previsti e l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati.

5. Tutte le eventuali opere in economia dovranno essere espressamente ordinate per iscritto di volta in volta dal Concedente.

6. Il conto finale dei lavori sarà redatto dal Direttore Lavori entro 30 giorni della data di ultimazione dei lavori.

7. I documenti contabili verranno sottoposti al Responsabile del procedimento che entro i quarantacinque giorni successivi alla trasmissione della contabilità provvederà all'emissione dei certificati di pagamento.

8. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

9. Le predette somme saranno erogate previo rilascio, da parte del Concessionario, di garanzie fideiussorie di pari importo a favore del Concedente; garanzie che saranno svincolate ad avvenuta approvazione del certificato di collaudo delle opere.

10. Le fideiussioni dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ., la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché la operatività delle garanzie entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

11. Nel caso di mancata o ritardata emissione dei certificati di pagamento ovvero di ritardato pagamento dei certificati sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 ai tassi e con le decorrenze di cui agli artt. 143 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.

ARTICOLO 18 - GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio sarà svolta nel rispetto della normativa vigente in materia di trasporto passeggeri e sicurezza di esercizio in genere e dovrà garantire la sicurezza e l'affidabilità, la regolarità, la puntualità, il confort, l'informazione e la comunicazione all'utenza, nonché monitorare il livello di soddisfazione della clientela, aggiornando in continuo il servizio in modo da renderlo sempre più rispondente alle attese.

Il Concessionario dovrà, inoltre, mettere in atto sistemi di distribuzione e di reperibilità dei documenti di viaggio integrati per i due impianti e/o per altri sistemi di trasporto ad essi connessi curando in particolare anche la localizzazione dei punti vendita e/o delle macchine distributrici.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA.

La sicurezza del sistema di trasporto e la sua affidabilità verranno garantiti dal Concessionario attraverso dettagliati programmi di manutenzione.

Nell'ambito dei sistemi di sicurezza di esercizio il Concessionario dovrà, inoltre, predisporre un piano di emergenza per l'evacuazione dei veicoli di trasporto fermi per anomalie che dovrà essere approvato dal Concedente.

ARTICOLO 20 - SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.

In caso di sospensioni temporanee o di interruzioni parziali o totali del servizio di trasporto, dovute anche ai necessari interventi di manutenzione, il Concessionario dovrà comunque garantire il servizio lungo l'asse servito dagli impianti, utilizzando veicoli di superficie sostitutivi ed impiegare mezzi e personale ausiliario per informare gli utenti circa le

possibili alternative di mobilità, anche attraverso gli impianti di diffusione sonora degli impianti ed i mezzi di informazione (radio o tv locali).

Il Concessionario dovrà, inoltre, impiegare squadre di pronto intervento dotate di macchine operatrici idonee e di procedure codificate, per rendere minimali i tempi di interruzione del servizio.

ARTICOLO 21 - COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI.

Il Concessionario dovrà assicurare l'informazione sullo stato di funzionamento degli impianti mediante:

- la distribuzione diffusa e sistematica dei programmi di esercizio (orari) e delle corrispondenze con la restante rete di trasporto;
- l'esposizione, all'interno delle stazioni, di tutte le informazioni per l'utenza (orari, inizio-termine servizio, tariffe, corrispondenze, ecc.);
- la reperibilità, nell'ambito del sito internet del Concessionario, dei dati sopra menzionati;
- l'informazione, attraverso comunicati stampa da inviare agli organi di informazione, di tutte le notizie inerenti agli impianti;
- l'utilizzo della diffusione sonora sugli impianti per informare in tempo reale anche sullo stato delle corrispondenze.

ART 22- CONTESTAZIONI DEL CONCESSIONARIO.

Ogni contestazione che il Concessionario intenda formulare nei riguardi del Concedente, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, deve essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile unico del procedimento e deve essere debitamente documentata.

Nel caso in cui le contestazioni riguardino esclusivamente aspetti tecnici, si applica in via analogica l'art. 164 del DPR 207/10 debitamente adeguato alla fattispecie della concessione di costruzione e gestione.

ART 23- COMITATO DI COORDINAMENTO.

Le parti si riservano di costituire – se da essi ritenuto utile – un organo comune denominato "Comitato di coordinamento", composto da 3 membri, di cui uno nominato dal Concedente, uno nominato dal Concessionario e il terzo, con funzioni di coordinatore, nominato di comune accordo da Concessionario e Concedente.

L'eventuale costo di funzionamento del Comitato di Coordinamento verrà ripartito in parti uguali tra il Concessionario ed il Concedente.

Qualora nel corso del rapporto concessorio si verificano eventi tali da introdurre nella concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non prevedibili o comunque concretamente non previsti nel presente atto e negli elaborati ad esso allegati che modifichino la fattibilità tecnica e/o la sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, il Comitato di coordinamento – eventualmente costituito – ha la specifica funzione di proporre alle parti le scelte ritenute più opportune al fine di consentire l'adozione di strategie e soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità delle opere ed assicurare al tempo stesso l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario.

Le soluzioni prospettate dal Comitato divengono vincolanti per il Concessionario e per il Concedente solo a seguito di un atto formale di accettazione di ambedue.

ART. 24 - CONDIZIONI DI GARANZIA PER L'EQUILIBRIO ECONOMICO – FINANZIARIO.

I presupposti e le condizioni di base del piano economico-finanziario le cui variazioni non imputabili al Concessionario determinano una modifica dell'equilibrio del piano sono esplicitati nel piano economico finanziario degli investimenti di cui all'allegato 2 alla presente convenzione, il quale contiene altresì – secondo quanto disposto dal comma 8-bis dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 – una definizione di equilibrio economico-finanziario che fa riferimento ad indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito, nonché la procedura di verifica e la cadenza temporale degli adempimenti connessi. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 143 del D.Lgs. 163/06 le variazioni apportate nel corso del rapporto dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano superiore al 5% (cinque per cento) delle condizioni originarie, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. In mancanza della predetta revisione il Concessionario può recedere dal contratto.

Al riguardo, le parti chiariscono che qualora il riequilibrio del piano sia oggettivamente possibile ma non venga attuato dal Concedente per sua colpa o per sue valutazioni soggettive, il Concessionario potrà richiedere la rideterminazione del piano ovvero il riconoscimento di un compenso costituito dal costo dell'opera non ammortizzato oltre agli utili che avrebbe realizzato con la gestione.

Qualora invece il riequilibrio non sia oggettivamente possibile senza colpa del Concedente, la convenzione si intenderà risolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 e seguenti cod. civ. (sopravvenuta impossibilità della prestazione) ed in tal caso il Concedente, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., sarà tenuto a corrispondere al Concessionario il corrispettivo delle opere o della parte di esse eseguite.

ART. 25- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.

Fermo il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi previste dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 o nelle altre ipotesi previste dallo stesso decreto, il Concedente potrà attuare, previa diffida ad adempiere rimasta inadempita, la risoluzione di diritto della convenzione – ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 ss. cod. civ. – in ogni altro caso in cui, a suo giudizio, il Concessionario abbia dato luogo ad un grave inadempimento sia nella fase di esecuzione dei lavori che in quella di gestione delle cabinovie.

Ai sensi dell'art. 144, comma 3-quater, del D.Lgs. 163/2006, il rapporto di concessione si intenderà ad ogni effetto risolto in caso di mancata sottoscrizione entro 48 (quarantotto) mesi dalla stipula della convenzione del contratto di finanziamento o in mancanza di sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all'art. 157 dello stesso D.Lgs., salvo che il Concessionario non dimostri, nello stesso termine, di aver acquisito la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi attraverso altre forme di finanziamento.

In caso di risoluzione del rapporto il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi comprese quelle relative alla progettazione esecutiva.

Costituisce infine ipotesi di grave inadempimento contrattuale che da luogo alla risoluzione di diritto della convenzione la violazione dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010 che impone di eseguire le transazioni finanziarie avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

In tutti i casi di risoluzione del rapporto di concessione per motivi attribuibili al Concessionario, sarà in facoltà degli eventuali enti finanziatori dell'intervento, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli simili emessi dal Concessionario – ai sensi e alle condizioni stabilite dall'art. 159 del D.Lgs. 163/2006 – impedire la risoluzione designando una società – previamente accettata dal Concedente – che subenti nella concessione al posto del Concessionario.

ART. 26- RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E PER REVOCA DELLA CONCESSIONE PER RAGIONI DI PUBBLICO INTERESSE.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 158 del D.Lgs. 163/2006, qualora il rapporto di concessione si risolva per inadempimento del Concedente o a seguito di revoca disposta dallo stesso per ragioni di pubblico interesse, il Concedente è tenuto a rimborsare al Concessionario:

- a) ove le opere non siano state ancora collaudate: i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario stesso;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione o della revoca;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere non eseguite e della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

ART. 27- ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE.

In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione della convenzione si procederà in contraddittorio tra le parti a redigere un verbale di constatazione che fotografi lo stato di fatto dei lavori e/o della gestione degli impianti.

Il Concessionario è tenuto, nel termine che gli verrà assegnato dal Concedente, alla consegna delle aree utilizzate e/o delle cabinovie e loro pertinenze, previa redazione di apposito verbale formato in contraddittorio tra le parti, in cui sia tra l'altro precisato che di tali beni da quel momento risponde ad ogni effetto il Concedente.

Ai sensi dell'art. 158, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, l'efficacia della revoca della concessione per motivi di pubblico interesse è sottoposta alla condizione del pagamento, da parte del Concedente, di tutte le somme stabilite dal comma 1 dello stesso articolo.

ART. 28- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori o della gestione delle cabinovie insorga tra le parti una controversia, Concedente e Concessionario si impegnano a svolgere ogni tentativo per definirla in via consensuale, ponendo in essere - indipendentemente dagli importi e dalla natura del contendere - le procedure transattive e di accordo bonario disciplinate dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 29- SOCIETÀ DI PROGETTO.

1. Il Concessionario ha facoltà di costituire una società di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs. 163/2006 in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale non inferiore a Euro 30.000,00 (trentamila/00).

2. La società di progetto, senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte del Concedente, subentra nel rapporto concessorio a titolo originario e sostituisce ipso iure l'affidatario della concessione in tutti i rapporti con il Concedente. Tale subentro, a norma del predetto articolo 156, non costituisce cessione del contratto.

3. Il subentro diventa efficace all'atto della comunicazione della costituzione della società di cui al comma 1, con contestuale trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto, recante gli estremi di iscrizione al registro delle Imprese.

4. I lavori eseguiti dai soci della società di progetto, anche subentrati dopo la costituzione della società, si intendono realizzati e prestati in proprio, fatta salva la necessità che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

5. Sino alla data di approvazione del certificato di collaudo, i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società di progetto. Non sono previste percentuali minime di partecipazione ovvero nella percentuale minima del 5% (cinque per cento/00) del capitale sociale.

6. Dopo l'approvazione del collaudo con esito favorevole, tutte le partecipazioni societarie saranno trasferibili liberamente, fatto salvo il rispetto del limite minimo di capitale sociale di cui al precedente comma 1.

3. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo della partecipazione da parte di soci che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

ART. 30- TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora il Concessionario non assolva a tali obblighi, la presente convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 31- TRATTAMENTO DEI DATI FORNITI DAL CONCESSIONARIO.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dal Concessionario sono raccolti e trattati esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale scaturente dalla presente convenzione.

ART. 32- ELEZIONE DI DOMICILIO.

Agli effetti delle presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso la sede sociale dell'impresa in Roccaraso, Via Roma n.48/B.

Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

ART. 33- SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione.

Sono a carico del Concessionario, ai sensi dell'art. 139 del DPR 5.10.2010, n. 207 e dell'art. 8 del DPR 19.4.2000, n. 145, tutte le spese della convenzione e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto della presente convenzione sono soggette all'IVA, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 10 del DPR 24.4.1986, n. 131.

ART. 34- RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le parti applicheranno quanto previsto nei documenti di gara, la normativa nazionale e regionale dei lavori pubblici e le disposizioni del codice civile.

Di questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato con mezzi elettronici da me Notaio su

..... pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna e fin qui della trentanovesima di trentanove fogli elettronici, prima delle firme digitali dei componenti, la cui validità è stata da me Notaio verificata, ne ho dato lettura ai componenti stessi che lo approvano e lo sottoscrivono mediante apposizione delle rispettive firme digitali unitamente a me Notaio alle ore quattordici e quindici.

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 28/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 28/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA
